



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**80** del **26 marzo 2019** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione di criteri, indirizzi e punteggi aggiuntivi di selezione della domanda per l'emanazione del Bando di Concorso anno 2019, valido per assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 e successivo Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018. Individuazione delle percentuali di riserva di alloggi ai sensi degli artt. 30, 44, 45 della L.R.V. n. 39/2017. Disposizioni attuative di cui all'art. 50 della legge regionale n. 39 del 3/11/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di marzo nella sala delle adunanze in Venezia Ca'Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione :

Presenti	Assenti			
X		Luigi	BRUGNARO	Sindaco
X		Luciana	COLLE	V.Sindaco, Assessore
	X	Renato	BORASO	Assessore
	X	Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
X		Giorgio	D'ESTE	Assessore
X		Paola	MAR	Assessore
X		Paolo	ROMOR	Assessore
X		Simone	VENTURINI	Assessore
X		Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore
	X	Michele	ZUIN	Assessore

7 3

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con le seguenti modifiche: l'ambito territoriale del Comune di Venezia, viene suddiviso in due sotto ambiti: Terraferma veneziana; Centro Storico di Venezia ed Isole; la delibera viene approvata a voti unanimi dichiarandone la immediata eseguibilità

N. 80 - Approvazione di criteri, indirizzi e punteggi aggiuntivi di selezione della domanda per l'emanazione del Bando di Concorso anno 2019, valido per assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 e successivo Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018.
Individuazione delle percentuali di riserva di alloggi ai sensi degli artt. 30, 44, 45 della L.R.V. n. 39/2017.
Disposizioni attuative di cui all'art. 50 della legge regionale n. 39 del 3/11/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco con delega alle Politiche della Residenza;

Premesso che:

- La Legge Regionale n. 10 del 2/04/1996 e successive integrazioni e modificazioni è stata abrogata dalla Legge regionale n. 39 del 3/11/2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" (d'ora in poi denominata L.R.);
- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, con deliberazione di giunta Regionale n. 1119 del 31 luglio 2018, è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 pubblicato sul B.U.R. il 17/08/2018, (d'ora in poi denominato Regolamento regionale);
- l'art. 50 della L.R. dispone che, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dei provvedimenti e del regolamento di cui all'articolo 49 della L.R., i comuni e le ATER adottino tutte le misure idonee a garantire l'applicazione della presente legge in materia di organizzazione nonché di assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1173 del 7/08/2018 sono stati approvati lo schema di Bando di Concorso e relativo schema di domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 7/08/2018 è stato approvato lo schema di contratto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1175 del 7/08/2018 sono state approvate le linee guida per la predisposizione del Regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Atteso che

- **La L.R. agli articoli 40 e 41** prevede, per occupanti senza titolo e ospitalità temporanee non autorizzate, l'applicazione di sanzioni pecuniarie secondo le procedure di cui alla legge 689 del 1981;
- la legge 689/1981 ("modifiche al sistema penale") e ss.mm.ii., all'articolo 16, ammette il pagamento della sanzione in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione), indicata quale pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione o, se condizione più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale; a questa vanno aggiunte le spese del procedimento (di norma le spese di notifica);

- **inoltre, la legge 689/1981 stabilisce:**

- **all'art. 14 comma 4** che la violazione può essere contestata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario/Dirigente dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
- **all'art. 14 comma 2** che la notifica deve essere fatta entro 90 giorni per residenti in Italia ed entro 360 gg per residenti all'estero;
- **all'art. 26** la possibilità di pagamento rateale, su richiesta dell'interessato, che si trovi in difficoltà economiche disagiate. La possibilità di rateizzazione va da un minimo di tre ad un massimo di trenta rate. Ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30000 (pari ad euro 15,49);

- la L.R. prescrive:

- **all'art. 40 comma 1** che la mancata comunicazione della presenza di persone non facenti parte del nucleo familiare, entro 72 ore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 ad un massimo di 150 euro per ciascun ospite non dichiarato;
- **all'art. 40 comma 2** prescrive che il mancato rispetto del termine di 15 giorni previsti per l'allontanamento dell'ospite, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria mensile da un minimo di 258 euro ad un massimo di 516 euro;
- **all'art. 41 comma 1 lettera b** è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 3000 euro;

- Tutti i proventi derivati dalle suindicate sanzioni previste dagli articoli 40 e 41 vanno ad alimentare il fondo di solidarietà previsto dall'articolo 47 della L.R.;

Considerato che

- il Regolamento Regionale è vincolante ed al Capo II° art. 3 prevede che i Comuni indicano, entro il 30 settembre di ogni anno, il bando per l'assegnazione degli alloggi ai sensi dell'art. 4 della L.R.;

- la mancata emanazione del bando ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.R. è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell'attribuzione di risorse per l'edilizia residenziale pubblica;

- l'avvio della programmazione degli interventi, nonché la ristrutturazione e rimessa a reddito di alloggi di proprietà comunale (ERP e non ERP), con utilizzo di finanziamenti con fondi comunali e provenienti dal PON METRO, consentirà di destinare ai beneficiari che si collocheranno nella graduatoria a seguito del Bando di concorso di edilizia residenziale pubblica le ulteriori risorse abitative che progressivamente si renderanno disponibili;

- vi è oggi necessità di pervenire all'emanazione del Bando di Edilizia Residenziale Pubblica e alla formazione delle graduatorie valide per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale di proprietà del Comune e dell'A.T.E.R. di Venezia;

- la nuova L.R. ed il successivo Regolamento regionale hanno definito che le specifiche procedure, relativamente a bandi ERP e graduatorie, l'abbinamento tra richiedenti aspiranti assegnatari e idonee unità immobiliari, nonché la produzione del canone di locazione ERP, debbano essere gestiti utilizzando l'apposita Piattaforma Informatica della Regione Veneto che garantirà l'interoperabilità con i sistemi informatici dei singoli Enti.

- al momento, la Piattaforma Informatica della Regione Veneto prevista all'articolo 24 comma 6 e all'art. 49, comma 1, lettera e) della L.R., prescritta per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi e per la costituzione dell'archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo per comuni e per le ATER, non è ancora disponibile in versione definitiva e nemmeno i correlati servizi di interoperabilità di cui sopra;

- i finanziamenti del PON Metro (operazione VE 1.1.1.j), hanno consentito al Comune di Venezia di dotarsi di un programma informatico, denominato "Resys", sviluppato sia per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica, che per la gestione dei contratti riferiti agli alloggi del patrimonio comunale, e che tale programma è in corso di personalizzazione e parametrizzazione per poter gestire anche i bandi di natura ERP, anche tramite il portale Dime

del Comune di Venezia, per la presentazione online delle domande di bando, che potranno così essere acquisite anche in assenza della sopraccitata piattaforma informatica Regionale;

Considerato inoltre che

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere ad emanare, nel corso dell'annualità 2019, oltre al bando ERP ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 39/2017, anche 3 Bandi speciali ERP ai sensi dell'art. 45 della medesima L.R.;
- stante la complessità dei bandi sopraccitati e la conseguente mole di istanze presumibilmente pervenibili, è indispensabile supportare l'attività del Settore competente;
- nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di Servizio con Insula Spa, con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021", è stata confermata, per la durata di un anno, la prosecuzione tecnica dell'affidamento ad Insula Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti per i servizi affidati con le delibere di Consiglio Comunale n. 13/2014 e n. 147/2015 e che pertanto è possibile incaricare Insula S.p.a. per le attività di supporto alla gestione dei Bandi;

Rilevato che

- l'art. 4 del Regolamento regionale individua i contenuti vincolanti per l'emanazione del bando di concorso in merito a:

- ambito territoriale;
- requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'articolo 25 della legge regionale;
- i punteggi e i criteri di priorità riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare;
- i criteri per la determinazione dei canoni di locazione di cui all'articolo 36 della L.R.;
- il termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per la presentazione della domanda e le modalità di presentazione della stessa;
- i documenti da produrre contestualmente alla domanda, che non siano già in possesso o certificabili dal comune o da altre amministrazioni pubbliche;
- la durata quinquennale del contratto di locazione;
- le modalità di presentazione della domanda ed ogni altra informazione utile ai fini della partecipazione al bando di concorso;
- le riserve di cui all'articolo 30 della L.R. (giovani, coppie, famiglie monoparentali);
- l'eventuale presenza di riserve ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della L.R. (situazione di emergenza abitativa, bandi speciali, alloggi per finalità sociali).

Dato atto

- che in relazione all'art. 2 del Regolamento regionale che dispone in merito agli adempimenti ai fini della programmazione dei bandi, il Comune di Venezia:

A) per situazioni di emergenza abitativa ha l'esigenza di richiedere alla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 44, l'autorizzazione all'innalzamento per il 2019, dell'aliquota consentita dal 10% al 20%;

B) per tutelare specifiche categorie sociali o nuclei familiari che hanno gravi ed urgenti esigenze abitative, intende richiedere alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad emanare bandi speciali ai sensi dell'art. 45 della L.R. al fine dell'assegnazione degli alloggi a questi riservati;

- che la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 49, comma 2 della L.R., con riferimento alle indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente e che l'art. 28 della L.R. individua le condizioni per l'attribuzione dei punteggi;

- che l'art. 8 del Regolamento regionale, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, stabilisce i punteggi da attribuire ai fini della formazione della graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi;

- che l'art. 8 comma 6 del Regolamento regionale prevede l'attribuzione di punteggi variabili da un minimo ad un massimo, in un intervallo di valori, da calcolarsi proporzionalmente, in funzione del valore posseduto dal richiedente, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, in relazione alle seguenti condizioni soggettive ed oggettive:

Condizioni soggettive

- punto a): situazione economica disagiata sulla base dell'indicatore ISEE - ERP: da 2000 a 10.000 punti da 5 a 1;
- punto b): presenza di persone anziane di età compresa: fra 65 e 75 anni: punti da 1 a 3; oltre i 75 punti 3;
- punto d): genitore solo con figli a carico:
per figli minorenni da 1 a 3 - punti da 2 a 5. Oltre i tre figli punti 5;
per figli maggiorenni da 1 a 3 - punti da 1 a 3. Oltre i tre figli punti 3;
- punto f): residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto da dieci a trenta anni - punti da 2 a 7. Oltre i trenta anni punti 7;
- punto h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni: da 1 a 5 anni - punti da 1 a 5.

Condizioni oggettive

- sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq 14) - punti da 2 a 4;

- che il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento regionale prevede che il comune possa stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal comma 1, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8;

- che i punteggi derivanti dalle condizioni aggiuntive ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento regionale non possono comunque superare il totale di 8 punti;

- che, in base all'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale, il Comune, ai fini della programmazione del Bando, individui annualmente la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui all'art. 30 della L.R. n. 39/2017 e, più precisamente, fino all'8% a favore di ciascuna delle seguenti categorie:

- coloro che non hanno compiuto 35 anni alla data di pubblicazione del bando;
- coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

- che il territorio del Comune di Venezia ha una conformazione geografica unica nel suo genere, con notevoli differenze anche in termini di servizi disponibili nelle varie zone della città, come ad esempio il centro storico nella città antica, le isole più limitrofe, le altre isole della laguna e la terraferma;

Ritenuto

- di definire che l'ambito territoriale del Comune di Venezia, ai fini dell'emanazione del bando E.R.P., possa essere suddiviso per caratteristiche del territorio e dei servizi disponibili, nei seguenti tre sotto ambiti:

- Terraferma veneziana;
- Centro Storico di Venezia ed Isole di Giudecca, Murano e Lido di Venezia;
- Isole di: Burano, S. Erasmo e Pellestrina;

- che l'Assessorato Regionale competente, con nota in data 19/11/2018 prot. 469188/73.26, ha ritenuto che le particolari caratteristiche del territorio del Comune di Venezia sono compatibili con tale indicazione e stabilito che il richiedente potrà partecipare al bando ERP indicando uno solo dei sotto ambiti di cui sopra;

- di stabilire, per l'attribuzione dei suddetti punteggi aggiuntivi di competenza comunale ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento regionale, le seguenti condizioni:

- nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da soggetti anziani di età superiore ai 68 anni per i quali il canone di locazione annuo incida per almeno il 70% sul reddito complessivo annuo del nucleo familiare: punti 2;
- richiedenti residenti ininterrottamente nel territorio del Comune di Venezia da 15 a 25 anni (per l'attribuzione si procede con il calcolo proporzionale degli stessi in funzione del valore posseduto e arrotondamento del punteggio determinato alla seconda cifra decimale) punti da 2 a 8; oltre i 25 anni punti 8;
- presenza nel nucleo familiare richiedente di un soggetto inserito nelle graduatorie definitive valide per i Bandi Autoreauri 2011, 2014 e 2014 isole approvati rispettivamente con delibere G.C. n. 279 del 09/06/2011, G.C. n. 354 del 19/07/2013 e G.C. n. 84 del 28/02/2014: punti 1

- di prendere atto, con riferimento ai punteggi (ordinari ed aggiuntivi) di cui all'art. 8 del regolamento, previsti da un minimo ad un massimo, che il calcolo proporzionale sia effettuato in funzione del valore posseduto dal richiedente, con arrotondamento del punteggio ottenuto alla seconda cifra decimale;

- che il Bando debba prevedere la misura dell'aliquota del 20% di alloggi da destinare per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 44 della L.R., alle finalità di utilizzo provvisorio per situazioni di emergenza abitativa, ferma restando l'autorizzazione all'innalzamento dell'aliquota da richiedere alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (in assenza di autorizzazione regionale si farà riferimento all'aliquota massima di norma pari al 10%);

- che, per tutelare specifiche categorie di utenti, si proceda con le richieste alla Giunta Regionale per l'autorizzazione ad emanare bandi Speciali, ai sensi dell'art. 45 della L.R., per l'assegnazione degli alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari, secondo specifiche esigenze presenti nelle zone del territorio del Comune di Venezia;

- di autorizzare INSULA S.p.A. all'utilizzo dell'applicativo informatico "Resys" acquisito con i finanziamenti derivanti dal PON Metro (operazione VE 1.1.1.j) ai fini dello svolgimento delle operazioni a supporto del Settore competente per la gestione dei bandi E.R.P.

Visto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale 497/2018, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021", si è stabilito di approvare la

prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi affidati con le Deliberazioni consiliari n. 13/2014 e 147/2015, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 gennaio 2019, nelle more della complessa istruttoria volta al rinnovo degli affidamenti ai sensi e per gli effetti dell'art.192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016”;

Ritenuto pertanto:

- di incaricare il Dirigente del Settore competente, nelle more della predetta istruttoria, alla definizione, nel rispetto della vigente normativa, dei relativi aspetti contrattuali regolanti lo svolgimento delle suddette attività da parte di Insula S.p.A. prima dell'inizio delle stesse;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Abitative della Direzione Coesione Sociale e il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria della Direzione Finanziaria, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 267 del 18/08/2000.

DELIBERA

1) approvare i criteri ed indirizzi citati in premessa per l'emanazione del bando di concorso **anno 2019**, valido per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con i contenuti e modalità e modulo domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 7/08/2018;

2) stabilire le percentuali di alloggi da riservare annualmente ai sensi dell'articolo 30 della L.R. in favore di specifiche categorie, nella misura di seguito indicata (con arrotondamento in base alla modalità di cui all'art. 11 del Regolamento), come segue:

- 8% a favore di giovani che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 8% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- 8% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

3) adottare lo schema di Bando di Concorso e relativo schema di domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1173 del 7/08/2018, dando mandato al Dirigente competente di apportare agli stessi le necessarie integrazioni in coerenza al presente deliberato;

4) di dare mandato al Dirigente competente, di provvedere, con determinazione dirigenziale, alla pubblicazione di detto Bando, nonché a tutte le modalità operative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale, apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il corretto svolgimento dell'attività dell'Amministrazione Comunale;

5) di dare mandato al Dirigente competente di richiedere alla Regione del Veneto l'autorizzazione all'innalzamento, per le annualità 2019, dell'aliquota al 20%, da utilizzare per sistemazioni provvisorie di cui all'art. 44 della L.R., in favore di situazioni di emergenza abitativa;

6) abrogare le disposizioni in materia di assegnazione di alloggi E.R.P. e di erogazione di contributi economici contenute nelle delibere di G.C. n. 3090/1996 (Assistenza a sfrattati e relative procedure) e n. 382/1998 (Misure organizzative per nuclei sfrattati) superate dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale per "Interventi di sostegno al reddito", approvato con delib. di Consiglio Comunale n. 9 del 12/04/2018;

7) stabilire che per tutelare specifiche categorie di utenti, si provveda ad inoltrare le necessarie richieste alla Giunta Regionale per ottenere l'autorizzazione ad emanare bandi Speciali ai sensi dell'art. 45 della L.R., per procedere con l'assegnazione degli alloggi riservati e destinati alla sistemazione di nuclei familiari secondo i provvedimenti che saranno adottati dalla Giunta stessa in relazione alle specifiche esigenze delle categorie individuate al fine di tutelate esigenze specifiche dei sottoambiti territoriali del Comune di Venezia;

8) stabilire, quali ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal comma 1 dell'art. 8 del Regolamento regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8, le seguenti condizioni, valide alla data di pubblicazione del bando, dando atto che i punteggi derivanti non possono comunque superare il totale di 8 punti:

- nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da soggetti anziani di età superiore ai 68 anni per i quali il canone di locazione annuo incida per almeno il 70% sul reddito complessivo annuo del nucleo familiare: punti 2;
- richiedenti residenti ininterrottamente nel territorio del Comune di Venezia da 15 a 25 anni (per l'attribuzione si procede con il calcolo proporzionale degli stessi in funzione del valore posseduto e arrotondamento del punteggio determinato alla seconda cifra decimale) punti da 2 a 8; oltre i 25 anni punti 8;
- presenza nel nucleo familiare richiedente di un soggetto inserito nelle graduatorie definitive valide per i Bandi Autorestauri anni 2011, 2014, e 2014 isole approvati rispettivamente con delibere n. G.C. n. 279 del 09/06/2011, G.C. n. 354 del 19/07/2013 G.C. n. 84 del 28/02/2014: punti 1;

9) approvare, con riferimento ai punteggi (ordinari ed aggiuntivi) di cui all'art. 8 del regolamento, previsti da un minimo ad un massimo, il calcolo proporzionale in base al valore posseduto dal richiedente con arrotondamento del punteggio ottenuto alla seconda cifra decimale;

10) incaricare il dirigente competente ad adottare con determinazione dirigenziale tutte le misure idonee alla pubblicazione del bando di concorso valido per le assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 24 della L.R.;

11) adottare lo schema di contratto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 7/08/2018 e le linee guida per la predisposizione del regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvate con con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1175 del 7/08/2018;

12) autorizzare INSULA S.p.A. all'utilizzo dell'applicativo informatico acquisito con i finanziamenti derivanti dal PON Metro (operazione VE 1.1.1.j) ai fini dello svolgimento delle operazioni del bando ERP attinenti a:

- raccolta delle domande con relativa documentazione richiesta dal bando;
- collaborazione nell'istruttoria delle istanze pervenute ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria;
- raccolta dei ricorsi conseguenti alla pubblicazione della provvisoria;

13) di incaricare il dirigente competente, nelle more della complessa istruttoria volta al rinnovo degli affidamenti ad Insula S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art.192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, alla definizione, nel rispetto della vigente normativa, dei relativi aspetti contrattuali regolanti lo svolgimento delle suddette attività prima dell'inizio delle stesse;

14) di demandare, altresì, al dirigente competente, prima della pubblicazione del bando ERP, l'esecuzione di ogni adempimento e l'adozione di ogni atto necessario a garantire che INSULA S.p.a. possa svolgere le attività previste nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

15) approvare la tabella in allegato (allegato A), per l'applicazione dei criteri in merito all'entità, graduazione e proporzionalità delle sanzioni pecuniarie che vanno versate nel fondo di solidarietà di cui all'art. 47 L.R. in relazione a:

- sanzioni amministrative e pecuniarie previste nei casi di violazione degli obblighi correlati alle ospitalità temporanee e coabitazione (art. 40 L.R. e art. 17 del Regolamento regionale) con conseguente applicazione delle procedure di cui alla legge n. 689/1981 " modifiche al sistema penale " e successive integrazioni e modificazioni, secondo le modalità indicate in premessa;
- sanzioni amministrative previste in casi di occupazione degli alloggi comunali da parte di soggetti senza titolo, (art. 41 della L.R. e art. 22 del Regolamento regionale) con conseguente applicazione delle procedure di cui alla legge n. 689/1981 " modifiche al sistema penale " secondo le modalità indicate in premessa;

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

DG 80/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA TERESA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO

Allegato A: Tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare nei casi di:

- mancata comunicazione presenza ospite (art. 40 comma 1)
- ospitalità non autorizzata (Art. 40 comma 2)
- occupazione senza titolo alloggi E.R.P. (Art. 41 comma 1 lett. b)

Artt. L.R.Veneto n. 39/2017	Sanzione minima	Sanzione massima	Sanzione in misura ridotta	note
Art. 40 comma 1	50 euro	150 euro	50 euro	per persona
Art. 40 comma 2 lett. a	258 euro	516 euro	172 euro	mensili
Art. 41 comma 1 lett. b	1500 euro	3000 euro	1000 euro	

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Venezia, 21 marzo 2019

PD 2018/524 del 6 dicembre 2018

Oggetto: Approvazione di criteri, indirizzi e punteggi aggiuntivi di selezione della domanda per l'emanazione del Bando di Concorso anno 2019, valido per assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 e successivo Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018.
Individuazione delle percentuali di riserva di alloggi ai sensi degli artt. 30, 44, 45 della L.R.V. n. 39/2017.
Disposizioni attuative di cui all'art. 50 della legge regionale n. 39 del 3/11/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente competente;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE
NICOLA NARDIN

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Coesione Sociale,
Servizi Alla Persona E
Benessere Di Comunita`

Venezia, 21 marzo 2019

PD 2018/524 del 6 dicembre 2018

Oggetto: Approvazione di criteri, indirizzi e punteggi aggiuntivi di selezione della domanda per l'emanazione del Bando di Concorso anno 2019, valido per assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 e successivo Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018.
Individuazione delle percentuali di riserva di alloggi ai sensi degli artt. 30, 44, 45 della L.R.V. n. 39/2017.
Disposizioni attuative di cui all'art. 50 della legge regionale n. 39 del 3/11/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
LUCIO CELANT